



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 76/16

Lussemburgo, 14 luglio 2016

Sentenza nella causa T-143/12
Germania / Commissione

Il Tribunale dell'UE annulla la decisione della Commissione che ordina alla Germania di recuperare presso la Deutsche Post una parte delle sovvenzioni del sistema pensionistico degli ex funzionari postali

La Commissione ha constatato la sussistenza di un aiuto di Stato senza dimostrare che tale cofinanziamento pubblico abbia conferito un vantaggio economico effettivo alla Deutsche Post rispetto ai suoi concorrenti

La Deutsche Post è una società per azioni nata, nel 1995, dalla privatizzazione dell'ex operatore storico tedesco di servizi postali, la Postdienst (già Deutsche Bundespost). La Deutsche Post è stata obbligata a rilevare i funzionari postali della Postdienst e a versare loro i contributi in un fondo pensione. Dal 1995 al 1999 essa ha dovuto pertanto versare in tale fondo un importo annuo di 2,045 miliardi di euro. A partire dal 2000, tale importo forfettario annuo è stato sostituito da un importo corrispondente al 33% della massa salariale dei funzionari impiegati dalla Deutsche Post. Lo Stato federale si assumeva i relativi oneri pensionistici residui. Nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2010, il totale dell'accollo di tali oneri da parte dello Stato federale ammontava a più di 37 miliardi di euro.

Con decisione del 25 gennaio 2012¹, la Commissione ha considerato, in particolare², che tale finanziamento pubblico delle pensioni costituisse un aiuto di Stato illegale, incompatibile con il mercato interno, in quanto sproporzionato. Essa ha dunque ordinato alla Germania di recuperare presso la Deutsche Post gli importi corrispondenti, e più precisamente le sovvenzioni accordate a

¹ Decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (GU 2012 L 289, pag. 1). **Nota bene:** a seguito di un procedimento d'indagine formale avviato nel 1999, la Commissione ha ritenuto, con decisione del 19 giugno 2002 (2002/753/CE), che la Germania avesse concesso alla Deutsche Post un aiuto di 527 milioni di euro, incompatibile con il mercato comune, grazie al quale essa avrebbe potuto compensare le perdite causate da una politica di sconti relativa ai servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi in regime di concorrenza. Su ricorso proposto dalla Deutsche Post, il Tribunale ha annullato tale decisione con la sentenza del 1° luglio 2008, *Deutsche Post/Commissione* (T-266/02), poiché la Commissione non aveva dimostrato la sussistenza di un vantaggio a favore della Deutsche Post. Essa aveva, infatti, omesso di procedere all'analisi dettagliata di tutti i trasferimenti di risorse statali di cui la Deutsche Post aveva beneficiato e di tutti i costi associati alla fornitura del servizio universale che essa doveva sostenere, al fine di determinare se i trasferimenti in questione corrispondevano a una sovracompensazione o a una sottocompensazione a suo vantaggio o a suo svantaggio. Con sentenza del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post* (C-399/08 P), la Corte di giustizia ha respinto l'impugnazione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale del 2008. Il 12 settembre 2007, la Commissione ha deciso di integrare la decisione di apertura del 1999 al fine di condurre un'indagine globale sull'insieme delle distorsioni della concorrenza derivanti dai fondi pubblici concessi alla Deutsche Post. Con sentenza del 18 settembre 2015, *Deutsche Post/Commissione* (T-421/07 RENV), nell'ambito di un rinvio disposto a seguito dell'impugnazione dinanzi alla Corte, il Tribunale ha annullato la decisione del 2007, dichiarando che la Commissione aveva riaperto un procedimento di indagine formale interamente chiuso al fine di adottare una nuova decisione senza né revocare né ritirare la decisione di chiusura. Infine, il 10 maggio 2011, la Commissione ha deciso di «estendere» di nuovo il procedimento avviato nel 1999 per eseguire un'indagine approfondita sul finanziamento pubblico delle pensioni di cui la Deutsche Post aveva beneficiato dal 1995. La Deutsche Post ha proposto un ricorso avverso tale decisione del 2011, che è ancora pendente dinanzi al Tribunale (T-388/11, *Deutsche Post/Commissione*).

² Nella medesima decisione, la Commissione ha inoltre ritenuto che alcuni trasferimenti pubblici a favore della Deutsche Post costituissero un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e che le garanzie statali in forza delle quali la Germania garantiva taluni debiti contratti dalla Deutsche Bundespost prima della trasformazione di quest'ultima in tre società per azioni dovessero essere analizzate come aiuto esistente. Tali altri aspetti non sono oggetto del presente ricorso.

partire dal 1 gennaio 2003. La Commissione ha ritenuto che l'importo da recuperare fosse compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro³.

La Germania⁴ ha proposto un ricorso contro tale decisione⁵ dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, facendo valere, in particolare, che la Commissione aveva qualificato erroneamente il cofinanziamento pubblico delle pensioni come aiuto di Stato. Infatti, per giungere a tale conclusione, la Commissione avrebbe dovuto anzitutto dimostrare che il cofinanziamento pubblico delle pensioni dei funzionari postali rilevati dalla Deutsche Post costituissero per quest'ultima un vantaggio economico effettivo rispetto ai suoi concorrenti.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso della Germania e annulla quindi la decisione della Commissione, nella parte in cui riguarda le sovvenzioni del sistema pensionistico.

Il Tribunale ricorda che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che tale misura conferisca al suo beneficiario un vantaggio economico selettivo rispetto ai suoi concorrenti. Tale vantaggio deve essere accertato al momento della verifica della sussistenza stessa dell'aiuto di Stato e non nella fase in cui la Commissione valuta, a valle, se l'aiuto sia compatibile con il mercato interno. Orbene, è proprio in questa fase che la Commissione ha tentato di dimostrare la sussistenza del vantaggio economico selettivo.

Il fatto che la Germania si sia accollata, in parte, gli oneri pensionistici degli ex funzionari postali non è di per sé sufficiente a dimostrare che la Deutsche Post sia stata avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti privati. Infatti, i contributi pensionistici dei funzionari, i quali godono di uno status privilegiato e costoso, non rientrano tra gli oneri che gravano di norma sul bilancio di un'impresa.

Pertanto, è perfettamente possibile che, a seguito del cofinanziamento pubblico delle pensioni, la Deutsche Post, pur essendo meno svantaggiata rispetto a prima, continui ad esserlo in confronto ai suoi concorrenti o si ritrovi in una situazione di parità con loro, senza beneficiare, di conseguenza, di un vantaggio.

Solamente gli eventuali importi eccedenti quanto necessario per adeguare gli oneri pensionistici imposti alla Deutsche Post prima del 1995 a quelli sostenuti dai suoi concorrenti sarebbero stati tali da conferire a quest'ultima un vantaggio di questo tipo, costituendo quindi un aiuto di Stato.

Non avendo dimostrato, al momento della verifica della sussistenza di un aiuto di Stato, che la Deutsche Post beneficiasse di tale vantaggio, la Commissione ha commesso un errore di diritto che comporta l'annullamento della parte della decisione relativa alle sovvenzioni del sistema pensionistico controverso.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ V. il MEMO/12/37 della Commissione del 25 gennaio 2012.

⁴ Anche la Deutsche Post ha proposto un ricorso avverso tale decisione, il quale è ancora in pendenza di giudizio dinanzi al Tribunale (causa [T-152/12](#), *Deutsche Post/Commissione*).

⁵ Unicamente per quanto riguarda la parte relativa alle sovvenzioni del sistema pensionistico.